



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale diritto privato
Ufficio federale del registro di commercio

Istruzione e direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi

del 1° aprile 2021

Indice

1	Introduzione	3
2	La formazione delle ditte in generale	3
2.1	Principio della veridicità e divieto di trarre in inganno.....	3
2.1.1	Riferimento all'attività dell'impresa.....	3
2.1.1.1	Nesso tra la ditta e lo scopo	3
2.1.1.2	Riferimento a un'attività che richiede un'autorizzazione.....	3
2.1.1.3	Nomi di ditte poco chiari.....	5
2.1.2	Denominazioni geografiche	5
2.1.2.1	Principio	5
2.1.2.2	Indicazione della sede.....	6
2.1.3	Ditta in diverse lingue.....	7
2.1.3.1	Principio	7
2.1.3.2	Concordanza delle diverse versioni linguistiche.....	7
2.1.3.3	Elementi non traducibili	8
2.1.3.4	Indicazione della forma giuridica in inglese	8
2.2	Tutela degli interessi pubblici	9
2.2.1	Ditta descrittiva	9
2.2.2	Sigle e nomi protetti	10
2.2.3	Denominazioni ufficiali	10
2.3	Grafia della ditta	11
2.3.1	Principi	11
2.3.2	Segni determinanti per la grafia	11
2.3.3	Segni di interpunzione	11
2.3.4	Segni figurativi	11
3	Prescrizioni specifiche relative alle diverse forme giuridiche.....	12
3.1	Impresa individuale	12
3.2	Società commerciali e società cooperativa	13
3.3	Succursale	14
3.3.1	Succursale di un'azienda la cui sede principale si trova in Svizzera.....	14
3.3.2	Succursale di un'azienda la cui sede principale è all'estero	15
3.4	Forme giuridiche secondo la legge sugli investimenti collettivi.....	16
3.4.1	SICAV e SICAF.....	16
3.4.2	Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale	16
3.4.3	Indicazione della forma giuridica.....	17
3.5	Società semplice	17
3.6	Nome di associazioni e fondazioni	18
4	Liquidazione, fallimento, concordato e reiscrizione	18
4.1	Scioglimento in vista della liquidazione	18
4.2	Fallimento.....	19
4.3	Concordato con abbandono dell'attivo	19
4.4	Ditta della succursale	20
4.5	Aggiunta «in liquidazione» nelle varie lingue	20
4.6	Reiscrizione.....	20
5	Nome commerciale, insegna, marchio e nome di dominio.....	20
	Allegato: indicazioni ammesse delle forme giuridiche e aggiunte in diverse lingue	22

1 Introduzione

Gli articoli 944 e seguenti CO¹ disciplinano la formazione delle ditte di imprese individuali, di società commerciali e di società cooperative.

Ogni ditta può, oltre agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura dell'azienda oppure un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 1 CO).

2 La formazione delle ditte in generale

2.1 Principio della veridicità e divieto di trarre in inganno

2.1.1 Riferimento all'attività dell'impresa

2.1.1.1 Nesso tra la ditta e lo scopo

1. Una ditta non deve trarre in inganno riguardo al settore di attività dell'ente giuridico.
2. Vi è il rischio di trarre in inganno se la ditta contiene uno o più termini che si riferiscono a un'attività, un prodotto o un servizio non menzionato nella formulazione dello scopo (statutario) oppure se la ditta si riferisce solamente a uno scopo accessorio mascherando così l'attività principale dell'ente giuridico².
3. Se la ditta o la formulazione dello scopo è successivamente modificata, va riesaminato il nesso tra la ditta e lo scopo.

Esempio:

La ditta «AB Finestre + Porte SA» trae in inganno se è stata un'impresa di produzione di porte e finestra, ma poi il suo scopo è diventato quello di una società immobiliare.

2.1.1.2 Riferimento a un'attività che richiede un'autorizzazione

4. Alcune espressioni (sole o combinate con altri termini) possono essere utilizzate nella ditta (o nella formulazione dello scopo) solamente per enti giuridici cui l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione per esercitare l'attività corrispondente.
5. Espressioni quali «banca», «banking» e «banchiere» possono far parte di una ditta solamente se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha concesso l'autorizzazione d'esercizio come banca (art. 1 cpv. 4 LBCR³) o qualora dalla ditta o dal nome risulti chiaramente che non si tratta di un istituto bancario ai sensi della LBCR. Lo stesso principio si applica anche all'espressione «commerciante di valori mobiliari» (art. 10 cpv. 7 LBVM⁴).

Esempi:

Non ammesse senza autorizzazione della FINMA ditte come: «Multipla Banking Solutions SA»; «HBC Bank AG»; «Balemi commercio di valori mobiliari Sagl».

Ammesse senza autorizzazione della FINMA: «Manitu Banca dati SA»; «Globuli Banca del sangue SA»; «Multipla Banking-Software Solutions AG».

¹ Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO, RS 220).

² DTF 117 II 198.

³ Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0)

⁴ Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 (Legge sulle borse, LBVM, RS 954.1).

6. Le espressioni «fondo di collocamento», «fondo d'investimento», «società d'investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACCOL», «società di investimenti a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi sottoposti alla LICol⁵ (art. 12 LICol) se la FINMA ha rilasciato l'autorizzazione corrispondente.

Esempio:

Non ammesso se non si tratta di un investimento collettivo di capitale secondo la LICol: «Bonsignori fondo di collocamento SA»; «HBC Fondi di investimento & Trust SA».

- 6a La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole (art. 13 cpv. 1 LIsFi). Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o unite ad altri termini, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.

Esempio:

Non ammesso: „Stryk società di intermediazione mobiliare“, „Mercia Trustee SA“.

7. Solamente gli istituti accreditati conformemente alla LPSU⁶ hanno diritto di impiegare nella loro ditta o nel loro nome le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale» e «alta scuola pedagogica» nonché le denominazioni derivate (quali «accademia universitaria», «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua (p. es. «university» e «universidad»).

8. Altre denominazioni nel settore universitario quali «scuola universitaria», «accademia», «istituto», ecc. possono essere liberamente utilizzate nel rispetto del divieto di trarre in inganno, del principio della veridicità e della tutela degli interessi pubblici.

9. Il diritto alla denominazione e la protezione della denominazione si applicano solamente agli istituti accademici che offrono formazioni orientate al mercato del lavoro e non a istituti come le università della terza età o per i bambini. Sono ammessi anche nomi e ditte che non si riferiscono inequivocabilmente a un istituto universitario a condizione che siano veritieri e non traggano in inganno.

Esempi:

Ammesso senza accreditamento: «UP Autosilo dell'Università SA»; «Associazione delle Università di lingua tedesca»

10. Le espressioni definite in un atto legislativo possono essere menzionate nella ditta solamente se ciò è materialmente giustificato. In particolare questo vale per le espressioni «casinò» e «kursaal» (art. 8 LCG⁷).

⁵ Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (Legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31).

⁶ Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU, RS 414.20).

⁷ Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 (Legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52).

11. La prova che l'espressione è giustificata, può essere fornita da un pertinente attestato o da un riconoscimento ufficiale.

Esempio:

AmMESSO a condizione che disponga di una concessione per le case da gioco di tipo A: «Grand Casino Eiger SA»⁸

2.1.1.3 Nomi di ditte poco chiari

12. La ditta ha la funzione di identificare e individualizzare gli enti giuridici. Non attribuendo un nome chiaro alla ditta, viene meno il carattere univoco di identificazione e individualizzazione e si rischia di trarre in inganno il pubblico.

13. Non sono ammesse le ditte che contengono più volte l'indicazione della forma giuridica. Simili ditte sono composte da più parti e ciascuna delle quali potrebbe costituire una ditta a sé stante (la cosiddetta «doppia ditta»).

Esempi:

Non ammesso: «Società anonima di costruzione di antenne (Antenne-SA)».

AmMESSO: «Suisse Marketing SA – Gruppo di lavoro Marketing»; «SACE Viganello, Società anonima di costruzione edilizia»; «360 gradi Società di design Sagl».

14. La ditta non deve sollevare dei dubbi sulla forma di diritto.

Esempi:

«S.A. Nicolosi» (ammessa come ditta di una società anonima, ma non come ditta di un'impresa individuale [ma sarebbe ammessa se fosse «Sergio Andrea Nicolosi»]).

«Associazione di banche cooperative SA» (non ammessa né come ditta di una società cooperativa o di una società anonima né come nome di un'associazione).

«Bruciatori tecnici Sagl, Danilo Monteverde costruzione caldaie» (ammessa per una Sagl, ma non per un'impresa individuale).

2.1.2 Denominazioni geografiche

2.1.2.1 Principio

15. Le denominazioni geografiche possono essere utilizzate liberamente nelle ditte. Ai sensi della presente direttiva, sono denominazioni geografiche (comprese le relative traduzioni):
- le denominazioni nazionali, territoriali e regionali;
 - i nomi di corporazioni di diritto pubblico (Stato, Cantone, distretto, Comune⁹);
 - i nomi di località;
 - espressioni generali (International, Overseas, Worldwide, Global).

⁸ DTF 132 III 532.

⁹ Le denominazioni determinanti dei Comuni politici figurano nell'elenco ufficiale dei Comuni dell'Ufficio federale di statistica (www.bfs.admin.ch → Infoteca → Nomenclatura → Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera).

16. Le denominazioni nazionali, territoriali e regionali nonché i nomi di corporazioni di diritto pubblico e di località non possono essere utilizzati come unico elemento della ditta a causa del rischio di monopolizzazione. L'indicazione della forma giuridica non è sufficiente a individualizzare la ditta.

Esempi:

Non ammesso: «Svizzera Sagl»; «Aargau SA»; «Locarno SA».

Ammesso: «American-Swiss Group SA».

17. Le denominazioni geografiche modificate sono considerate designazioni di fantasia e possono essere utilizzate come unico elemento della ditta.

Esempi:

Ammesso: «Euroswiss SA»; «Glarona SA»; «Jurassik Sagl».

18. Le denominazioni geografiche sono ammesse se, combinate con altri termini, acquisiscono un carattere di fantasia.

Esempi:

Ammesso: «American Dream SA»; «Europizza SA»; «Hawaii Connection SA».

19. I nomi di montagne, passi, colline, fiumi, laghi o mari possono essere usati liberamente.

Esempi:

Ammesso: «Gurten SA»; «Monte Generoso Sagl»; «Lake Victoria SA»; «Pacific SA».

2.1.2.2 Indicazione della sede

20. L'indicazione del nome di un Comune politico o di una località di tale Comune è ammessa come elemento della ditta se effettivamente il Comune o il nome della località corrisponde alla sede dell'ente giuridico.

Esempio:

Ammesso: «Cablox Ambri Sagl» o «Cablox Quinto Sagl» (con sede nel Comune di Quinto; Ambri è frazione del Comune di Quinto).

21. È ammesso aggiungere un altro elemento geografico all'indicazione della sede nella ditta purché non tragga in inganno.

Esempi:

Ammesso: «Comcom SA, Muralto/Locarno»; «Grand Luxe Resort Lugano/Switzerland Sagl».

22. La denominazione di una località o di un Comune che non coincide con la sede dell'attività può figurare nella ditta a condizione che l'impresa fornisca prestazioni in tutta la regione di una determinata città o località e la formazione di una tale ditta sia giustificata da interessi pubblici.

Esempi:

Ammesso: «Aeroporto di Lugano SA», con sede ad Agno; «Aeroporto internazionale di Ginevra SA», con sede a Le Grand-Saconnex.

23. Se un ente giuridico sposta la sede in un altro Comune politico o in un'altra località dello stesso Comune, la denominazione geografica contenuta nella ditta deve essere adattata o la ditta deve essere completata con la denominazione della nuova sede.

Esempio:

Se la «Profumeria Breganzona SA» trasferisce la sua sede da Breganzona a Coldrerio, dovrà adattare la sua ditta in «Profumeria Coldrerio SA» o in «Profumeria Breganzona SA, Coldrerio».

2.1.3 Ditta in diverse lingue

2.1.3.1 Principio

24. Se una ditta compare in più lingue, tutte le versioni linguistiche devono essere iscritte nel registro di commercio.
25. Le traduzioni si riferiscono al testo della ditta o riportano solamente l'aggiunta tradotta della forma giuridica indicata nell'appendice.
26. Per le persone giuridiche, l'iscrizione o la cancellazione di una traduzione della ditta richiede sempre una modifica degli statuti.
27. Le traduzioni di una ditta devono essere aggiunte tra parentesi.

Esempio:

«NormAll Ingeneri SA (NormAll Ingenieure AG) (NormAll Ingénieurs SA)».

2.1.3.2 Concordanza delle diverse versioni linguistiche

28. Tutte le versioni iscritte devono concordare dal punto di vista del contenuto. Le autorità del registro di commercio devono verificare tale aspetto¹⁰.
29. Le versioni linguistiche non devono presentare differenze per evitare che l'ente giuridico disponga di più ditte.

Esempi:

Non ammesso: «IED Fabbrica orologi SA (IED Watch Ltd)» perché la traduzione è incompleta.

Ammesso: «IED Fabbrica orologi SA (IED Watch Factory Ltd)».

Non è ammesso: «QUOD Medicinali Sagl (QUOD Laboratori LLC)» perché il contenuto della traduzione non corrisponde.

Ammesso: «QUOD Medicinali Sagl (QUOD Medicine LLC)».

30. La ditta può presentare un termine tradotto in una o più lingue. Nelle relazioni giuridiche, tuttavia, dovrà sempre essere utilizzato il testo completo della ditta.

Esempi:

Ammesso: «Bücher Books Libri Hugl».

¹⁰ DTF 106 II 58 ff.

2.1.3.3 Elementi non traducibili

31. I cognomi, le denominazioni di fantasia o le combinazioni di termini generici a carattere fantasioso non sono traducibili.

Esempio:

La ditta «Giovanni Maestro SAGL» non potrebbe essere tradotta con «Hans Meister GMBH» o «Jean Maitre SARL».

32. Le sequenze di lettere che non sono acronimi non si traducono. Se i termini ai quali si riferiscono non compaiono direttamente nella ditta, tali sequenze non sono vere e proprie abbreviazioni ai sensi del diritto delle ditte commerciali. Dal punto di vista di terzi queste sequenze non sono identificabili come abbreviazioni.

33. Se una ditta è tradotta in diverse lingue, le varie abbreviazioni possono essere impiegate soltanto se i termini ai quali si riferiscono fanno parte della ditta.

Esempi:

La ditta «BFM casa editrice SA» non può essere tradotta con «KWB Verlag AG». La ditta: «KWB Verlag AG (KWB casa editrice SA)» è invece ammessa.

Ammesso: «FMJ Forces Motrices Jurassiennes SA (JKW Jurassische Kraft-Werke AG) (CEG Centrali Elettriche Giurassiani SA)» [la sequenza di lettere è un acronimo].

34. In allegato si trova un elenco esaustivo delle indicazioni ammesse della forma giuridica secondo il diritto svizzero. Tali indicazioni non possono essere tradotte in altre lingue.

Esempi:

Indicazioni non ammesse della forma giuridica: BV, Spa, Srl.

2.1.3.4 Indicazione della forma giuridica in inglese

35. Per motivi storici, l'indicazione della forma giuridica, oltre che in una lingua nazionale, può solamente figurare anche in inglese.

36. L'indicazione della forma giuridica in inglese nella ditta di un ente giuridico svizzero fa pensare erroneamente che si tratti di una forma giuridica di un ordinamento straniero. Perciò la ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve contenere l'indicazione della forma giuridica in una lingua nazionale svizzera (art. 116 cpv. 1 ORC¹¹). L'iscrizione della ditta nel registro di commercio anche con un'aggiunta della forma giuridica in inglese, è soltanto ammissibile in forma di una traduzione.

Esempi:

Ammesso: «Rochester Finance SA (Rochester Finance Ltd)».

¹¹ Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC, RS 221.411).

2.2 Tutela degli interessi pubblici

2.2.1 Ditta descrittiva

37. Secondo la giurisprudenza e la prassi, le ditte costituite solamente da termini generici descrittivi e dall'aggiunta della forma giuridica non sono atte a individualizzare un ente giuridico perché mancano del necessario carattere distintivo e identificativo. Si tratta di termini del linguaggio parlato a disposizione di chiunque.

38. Una ditta non può essere formata unicamente da termini generici che descrivono l'attività (come p. es. prodotti o servizi) o l'impresa stessa¹².

Esempi:

Non ammesso: «Commercio all'ingrosso SA»; «Enoteca Sagl»; «Direzione progetti SA»; «Cooperativa costruzioni abitative»; «Garage SA»; «Falegnameria Sagl».

39. Il carattere generico non viene cambiato antepoendo semplicemente l'articolo; la ditta infatti non acquisisce in questo modo alcun elemento di originalità.

Esempi:

Non ammesso: «Il piastrellista Sagl»; «Il negozio di scarpe SA».

40. Se la ditta acquisisce un carattere distintivo e identificativo sufficiente attraverso l'aggiunta di più elementi, sono ammessi termini generici descrittivi e denominazioni del settore come elementi costitutivi della ditta a condizione che siano materialmente giustificati.

Esempi:

Ammesso: «Eastern Store Sagl»; «Garage WRC SA»; «Falegnameria Bernasconi Sagl».

41. Come ditte sono ammessi termini generici che non descrivono l'attività dell'impresa, ma hanno un carattere di fantasia.

Esempi:

Ammesso: «Sole Sagl»; «Fiore blu SA»; «Tigre SA».

42. È ammessa la combinazione di denominazioni generiche come unico elemento di una ditta, se tale combinazione ha un carattere di fantasia o è talmente originale da caratterizzare l'impresa.

43. I requisiti posti all'originalità di una combinazione di termini non devono essere troppo elevati. Una ditta può essere formata da una combinazione di semplici termini generici, se i termini non sono monopolizzati dalla combinazione scelta e altre espressioni utilizzate dai concorrenti del ramo permettono di descrivere lo scopo dell'impresa.

Esempi:

Ammesso: «Handy Incasso Sagl»; «Index Management SA»; «Salone Energie SA»; «AIRLINECENTER Airline Management Sagl»; «Design e Abitare Trading SA».

Non ammesso: «Stampa libri Sagl»; «Commercio di verdura SA»; «Vendita di riviste SA»; «Negozio di scarpe Sagl» [la combinazione dei termini costituisce una descrizione puramente generica]. «Mercato di tappeti e parquet SA»; «Real Estate Investments SA» [la combinazione costituisce una descrizione esatta del campo di attività].

¹² DTF 101 Ib 366.

44. Sono ammesse le combinazioni di termini generici che costituiscono un neologismo o una denominazione di fantasia.

Esempi:

Ammesso: «Fabbrica delle idee SA»; «Salone del gusto Sagl».

2.2.2 Sigle e nomi protetti

45. In linea di principio i nomi e le sigle di organizzazioni internazionali¹³ non possono far parte della ditta; tali denominazioni sono giuridicamente protette¹⁴, pertanto il controllo delle ditte in merito a questi elementi deve essere rigoroso.

46. Una denominazione protetta può figurare in una ditta solamente se l'organizzazione in questione vi acconsente per iscritto.

47. Le denominazioni protette possono essere utilizzate in una ditta senza autorizzazione dell'organizzazione in questione, se hanno più significati e se in combinazione con altri elementi figuranti nella ditta o risultanti dallo scopo sociale è escluso qualsiasi rischio di allusione a un'organizzazione internazionale.

Esempi:

Ammesso: «International Christian Aid Fondation»; «Computop bit & byte Sàrl»; «Petroplus Oil SA»; «Un autre monde SA»; «studio uno Sàrl»; «Who knows whom SA»; «TOP FIT centre de fitness SA»; «SC Stefan Cachin Sàrl».

Non è ammesso in assenza di elementi che escludano un riferimento all'organizzazione internazionale interessata: «SC services AG»; «bit direct foundation».

2.2.3 Denominazioni ufficiali

48. Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale» e tutti gli altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale. (art. 6 LPSt)¹⁵. Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate soltanto da enti giuridici che esercitano un'attività statale o semistatale (art. 9 cpv. 2 LPSt).

Esempi:

Non ammesso per enti giuridici privi di relazioni con l'autorità: «Servizio del Parlamento Sagl», «Polizia SA», «Ufficio fallimenti e liquidazioni SA», «cassa di risparmio federale SA», «Swiss Federal Trust SA».

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate in una ditta in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 9 cpv. 3 LPSt).

Esempi:

Ammesso: «Ostello dei tre confederati Sagl»; «Hammer Veicoli Comunali SA».

¹³ Per un elenco aggiornato delle sigle e dei nomi protetti delle organizzazioni internazionali, si rimanda al sito: www.ige.ch/it → Servizi → Servizi telematici → Banche dati e registri → registri → Elenco delle abbreviazioni protette.

¹⁴ Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (RS 232.22) e legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (RS 232.23).

¹⁵ Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici del 5 giugno 1931 (SR 232.21). Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 21 giugno 2013 (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt; RS 232.21) entrerà in vigore solamente il 1 gennaio 2017.

2.3 Grafia della ditta

2.3.1 Principi

49. Determinante per la grafia della ditta nelle varie versioni linguistiche è: la notificazione del registro di commercio per le imprese individuali e le società di persone, gli statuti per le persone giuridiche mentre l'atto normativo per gli istituti di diritto pubblico.

2.3.2 Segni determinanti per la grafia

50. La grafia della ditta non deve ostacolare la gestione del registro di commercio né la ricerca delle ditte. Chiunque deve poter scrivere correttamente la ditta così come è stata iscritta nel registro di commercio.
51. Per comporre la ditta possono essere utilizzate liberamente tutte le lettere, maiuscole o minuscole, dell'alfabeto latino e tutti i numeri arabi: le regole grammaticali non sono determinanti per la grafia.
52. La ditta può essere formata unicamente di maiuscole, minuscole o di entrambe.

Esempi:

AmMESSo: «*edilizia fabiani sagl*»; «*GRAMAX TREUHAND SA*»; «*InnCosTruzione Sagl*».

53. Se la grafia di una ditta all'estero non è in caratteri latini, la sua trascrizione nel registro di commercio deve comparire solamente in lettere latine; non può contenere nessun elemento o segno non ammesso.
54. In caso di trascrizione di una ditta straniera, l'ufficio del registro di commercio può, in virtù dell'art. 20 cpv. 3 ORC, esigere una traduzione se necessaria per l'esame.

2.3.3 Segni di interpunzione

55. I segni di interpunzione sono ammessi come elementi della ditta solo se combinati con lettere e numeri.

Esempi:

AmMESSo: «*WOOP! SA*»; «*Chi vuol essere milionario? Sagl*».

56. Non sono ammessi nella ditta segni di interpunzione isolati e ripetizioni o combinazioni di segni di interpunzione.

Esempi:

Non ammesso: «*; Sagl*»; «*+/- SA*»; «*:Dope-it!!!-SA*»; «*Spunz:-) SA*»

2.3.4 Segni figurativi

57. Ad eccezione della maiuscola e minuscola, le particolarità grafiche della ditta (design, logo, colore, grassetto, corsivo, ecc.) non possono essere iscritte nel registro di commercio.

Esempi:

Non ammesso: «*E=mc² SA*», «*astere Sagl*», «*5 su 5 SA*» (grassetto).

58. Tra i singoli segni può essere intercalato solo uno spazio.

Esempi:

Non ammesso: «St r e t c h !!! SA».

Ammesso: «G O N Z A L E S Architetto d'interni SA».

59. Le ditte non devono comprendere caratteri speciali (*, £, \$, #, %, _, @, √, Ø, |, ecc.) o altri simboli (♥, ♣, ▼, ☺ ecc.).

Esempi:

Non ammesso: «men@work SA»; «50% Sagl»; «Zero.***SA»; «Ω SA»; «360° Communication Sagl»; „Gramax™ SA».

60. I caratteri speciali «&» e «+» sono ammessi nel senso di «e».

Esempi:

Ammesso: «Paperotti & Spunz GmbH»; «bed + breakfast berna sa».

Non ammesso: «Clownberg Channel+ Sagl».

61. I segni ammessi devono essere utilizzati in modo uniforme anche nelle traduzioni.

Esempi:

Non ammesso: «Flowers & More Sagl (Flowers + More Sàrl)».

Ammesso: «Flowers & More Sagl (Flowers & More Sàrl)».

3 Prescrizioni specifiche relative alle diverse forme giuridiche

3.1 Impresa individuale

62. Il cognome del titolare costituisce tassativamente l'elemento principale della ditta (art. 945 cpv. 1 CO).

63. Se la ditta contiene altri cognomi percepiti come tali, da essa si deve dedurre il cognome del titolare (art. 945 cpv. 2 CO).

Esempi:

Non ammesso: «Ristorante Visconti, Cracco».

Ammesso: «Ristorante Visconti, titolare Cracco».

64. Nell'iscrizione, il cognome deve corrispondere al nome ufficiale, completo e attuale.

Esempio:

Se il nome ufficiale del titolare dell'impresa è: «Alvarez Diaz Gonzales Rodriguez», la ditta lo deve riprendere integralmente.

65. Se la ditta comprende un cognome d'affinità, i due cognomi sono uniti da un trattino. Secondo le vecchie disposizioni in materia (art. 160 cpv. 2 CC¹⁶), il doppio cognome deve essere riportato senza trattino.

Esempi:

Cognome d'affinità: «Bianchi-Nevoso»; *doppio cognome:* «Bianchi Nevoso».

¹⁶ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210).

66. I cittadini stranieri che normalmente utilizzano il cognome del coniuge (cognome utilizzato o cognome da sposato/a) invece del proprio cognome ufficiale, nella ditta devono sempre indicare quest'ultimo. La ditta può riportare anche gli altri cognomi (ossia anche il cognome utilizzato) a condizione che il cognome ufficiale del titolare sia chiaramente indicato (art. 945 cpv. 2 CO).

Esempio:

Ammesso: «Il salone Landini, titolare Facchetti (se il cognome ufficiale del titolare è Facchetti e il cognome utilizzato è Landini).

67. Il cognome non può essere modificato.

Esempi:

Non ammesso: «Electro Cisco» (al posto di «Electro Francisco»); «Mueller» (al posto di «Müller»).

68. Secondo l'articolo 954 CO, la ditta precedente può essere mantenuta, se il cognome del titolare è stato cambiato per legge o per decisione dell'autorità competente. Questa disposizione riguarda in particolare la modifica del cognome in caso di matrimonio (art. 160 CC), di divorzio (art. 149 cpv. 2 CC), di adozione (art. 267 CC) o di un cambiamento eseguito su richiesta (art. 30 cpv. 1 CC).

69. La ditta non può presentare né aggiunte che accennino a un rapporto di società (art. 945 cpv. 3 CO) né aggiunte che rinvino ad altre forme giuridiche.

Esempi:

Non ammesso: «Faller Finance Partnership»; «Materazzi Building Company»; «SA Bianchi»; «S.A. Bianchi».

70. Le espressioni che si riferiscono a collaboratori possono figurare nella ditta, se è chiaramente riconoscibile che si tratta di un'impresa individuale.

Esempi:

Ammesso: «I vostri partner per l'Architettura, Sandro Mazzola»; «G. Prisco Avvocati».

3.2 Società commerciali e società cooperativa

71. Le società in nome collettivo, in accomandita, anonime, in accomandita per azioni, a garanzia limitata o cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte.
72. Nella ditta deve sempre essere indicata la forma giuridica (art. 950 cpv. 1 CO) per esteso o in forma abbreviata (art. 950 cpv. 2 CO, allegato all'ORC), in lettere maiuscole o minuscole.

73. Forme giuridiche ammesse e relative abbreviazioni

Deutsch	Français	Italiano	Rumantsch	English
Kollektivgesellschaft (KLG)	Société en nom collectif (SNC)	Società in nome collettivo (SNC)	Societad collectiva (SCL)	(General) Partnership
Kommanditgesellschaft (KMG)	Société en commandite (SCM)	Società in accomandita (SAC)	Societad commanditara (SCM)	Limited Partnership (LP)
Aktiengesellschaft (AG)	Société anonyme (SA)	Società anonima (SA)	Societad anonima (SA)	Limited (LTD) or (In-) Corporation (INC or CORP.)
Kommanditaktiengesellschaft (KMAG)	Société en commandite par actions (SCMA)	Società in accomandita per azioni (SACA)	Societad acziunara en commandita (SACM)	Corporation with unlimited partners
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GMBH)	Société à responsabilité limitée (SARL)	Società a garanzia limitata (SAGL)	Societad cun responsabladad limitada (SCRL)	Limited Liability Company (LTD LIAB CO or LLC)
Genossenschaft (GEN)	Société Coopérative (SCOOP)	Società Cooperativa (SCOOP)	Societad Cooperativa (SCOOP)	Cooperative (SCOOP)

74. L'indicazione della forma giuridica per esteso può essere abbinata a un altro termine se rimane riconoscibile.

Esempi:

Amnesso: «Immocooperativa Locarno».

Non amnesso: «ARMAG»; «Adissa» [l'aggiunta della forma giuridica «AG» e «sa» è integrata nella ditta pertanto non è riconoscibile].

75. Oltre all'indicazione della forma giuridica, la ditta può essere composta da una o più lettere e/o da numeri, parole, combinazioni di lettere e/o di numero o anche da frasi (es. slogan).

Esempi:

Amnesso: «Z SA»; «628 Sagl»; «U-96 Sagl»; «1000 Watt SA»; «GST RE SA»; «1solution Sagl»; «We can Sagl».

76. La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa può contenere uno o più cognomi. Il principio della veridicità non impone che il cognome riportato nella ditta corrisponda a quello di uno dei soci.

Esempi:

Amnesso: «Moratti-D'Ambrosio Costruzione SA» o «Moratti & D'Ambrosio Costruzioni SA»; «Bergomi SA» o «Berghi SA».

3.3 Succursale

3.3.1 Succursale di un'azienda la cui sede principale si trova in Svizzera

77. La ditta della sede principale deve essere riportata integralmente e senza modifiche nella ditta della succursale. La ditta della succursale può anche prevedere un'aggiunta speciale (art. 952 cpv. 1 CO).

78. L'aggiunta che figura nella ditta della succursale deve contenere il termine «succursale».

79. Denominazioni ammesse

Deutsch	Français	Italiano	Rumantsch	English
Zweigniederlassung	Succursale	Succursale	Succursala	Branch

80. La ditta della succursale, che, oltre alla ditta della sede principale, contiene una denominazione di luogo o di fantasia ma non riporta esplicitamente la denominazione di succursale, può indurre in errore, pertanto non è ammessa. Si tratta infatti di ditte a tutti gli effetti che designano enti giuridici a se stanti.

Esempi:

Non ammesso se la ditta della sede principale si denomina «Genic SA»: «Genic SA, Lugano»; «Genic SA, costruzione di macchinari»; «Genic SA Motortec»; «Motortec, Genic SA».

81. Oltre a menzionare la sede, la ditta della succursale può anche prevedere un rimando all'attività, a un marchio o alla ditta di un'azienda la cui attività è stata ripresa ed è portata avanti presso la succursale.

Esempi:

Ammesso: «Genic SA, succursale di Lugano»; «Genic SA, succursale costruzione di macchinari»; «Genic SA, succursale Motortec»; «Motortec, Succursale di Genic SA».

82. Le traduzioni della ditta della succursale possono essere iscritte nel registro di commercio solo se anche la ditta della sede principale vi compare in diverse lingue.

Esempio:

Ditta sede principale: «Technos Sagl (Technos LLC) (Technos GmbH)». Come ditta della succursale di Locarno è ammesso: «(Technos Sagl, succursale Locarno) (Technos LLC, Locarno Branch) (Technos GmbH, Zweigniederlassung Locarno)».

83. Le aggiunte della ditta della succursale possono essere iscritte anche in altre lingue.

Esempio:

Ditta sede principale: „Technos GmbH“. Come ditta della succursale in Locarno è ammessa: „Technos GmbH, succursale Locarno“.

3.3.2 Succursale di un'azienda la cui sede principale è all'estero

84. La ditta della succursale di un'azienda con sede principale all'estero deve riportare, oltre alla ditta completa e senza modifiche dell'ente giuridico estero, anche il luogo della sede principale, il luogo della succursale e l'esplicita qualifica di succursale (art. 952 cpv. 2 CO).

85. Secondo l'art. 160 cpv. 1 LDIP¹⁷ la ditta della succursale di un ente giuridico estero è regolata dal diritto svizzero. Di regola sono esaminate solamente le aggiunte proprie alla succursale.

Esempio:

Ammesso: «Alloy Smith Ltd., London, Succursale Lugano».

¹⁷ Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP, RS 291).

86. È ammesso precisare la denominazione contenuta nella ditta relativa alla sede della succursale con un'indicazione geografica.

Esempio:

Ammesso: «Light Flight Ltd., Seattle, Zweigniederlassung Kloten/Zürich»; «ILMALE SpA, Roma, Succursale di Bissone/Svizzera».

87. La ditta di un ente giuridico estero è retta generalmente dal diritto dello Stato in cui ha sede. Al momento dell'iscrizione della succursale, le autorità svizzere del registro di commercio non devono esaminare l'ammissibilità della ditta formata secondo il diritto straniero a condizione che la ditta non pregiudichi l'ordine pubblico svizzero o non costituisca un abuso di diritto.

88. Le forme giuridiche straniere non sono traducibili; l'uso di denominazioni riservate alle forme giuridiche svizzere per società straniere è inesatto sotto il profilo materiale.

89. La denominazione della forma giuridica delle società straniere da utilizzare per l'iscrizione nel registro di commercio deve corrispondere a quella del diritto nazionale applicabile.

Esempio:

La forma giuridica della sede principale all'estero della «Chemsetex B.V.B.A., Anderlecht, Succursale di Basilea» va indicata nell'iscrizione con la terminologia del diritto belga: «Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid».

3.4 Forme giuridiche secondo la legge sugli investimenti collettivi

3.4.1 SICAV e SICAF

90. Le società d'investimento a capitale variabile (SICAV) e le società d'investimento a capitale fisso (SICAF) sono rette dalle disposizioni sulla società anonima del Codice delle obbligazioni. Di conseguenza possono in generale scegliere liberamente la loro ditta a condizione che vi figurino tassativamente la forma giuridica (art. 38 e 111 LICol).

91. Le società d'investimento a capitale variabile e quelle a capitale fisso possono utilizzare anche le abbreviazioni previste dalla legge ossia: «SICAV» e «SICAF».

Esempio:

Ammesso: «Swissinvest Performance SICAV».

3.4.2 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

92. In linea di massima una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può scegliere liberamente la propria ditta a condizione che vi figurino tassativamente la forma giuridica (art. 101 LICol).

93. Il termine «società in accomandita» o l'abbreviazione «SAC» non basta come forma giuridica.

Esempio:

Non ammesso: «Finaplan Società in accomandita».

94. La ditta del socio illimitatamente responsabile, che per legge deve essere una società anonima, non può essere integrata senza modifiche nella ditta della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Infatti l'indicazione di diverse forme giuridiche renderebbe la ditta contraddittoria.

Esempio:

Non ammesso: «XY SA, Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale» [i dati completi della società anonima accomandataria rendono ambigua la ditta.]

95. La ditta del socio illimitatamente responsabile può essere abbreviata o modificata.

Esempio:

Ammesso: «XY SACCOL» [«XY» corrisponde all'elemento principale della ditta della società anonima senza l'aggiunta della forma giuridica «SA»].

96. La ditta della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può essere composta di elementi che non hanno alcun legame con la ditta del socio illimitatamente responsabile.

Esempio:

Ammesso: «AB SACCOL» [«AB» corrisponde a una denominazione senza legame con la ditta del socio illimitatamente responsabile].

3.4.3 Indicazione della forma giuridica

97. Indicazioni ammesse della forma giuridica e relative abbreviazioni

Deutsch	Français	Italiano	Rumantsch	English
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KMGK)	Société en commandite de placements collectifs (SCMPC)	Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACCOL)	Societad commanditara d'investiziun da chapital collectiva (SCMCOL)	Limited Partnership for collective investment schemes
Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF)	Société d'investissement à capital fixe (SICAF)	Società di investimento a capitale fisso (SICAF)	Societad d'investiziun cun chapital fix (SICAF)	Limited Partnership for collective investment schemes with a fixed capital (SICAF)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)	Société d'investissement à capital variable (SICAV)	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	Societad d'investiziun cun chapital variabel (SICAV)	Limited Partnership for collective investment schemes with a variable capital (SICAV)

3.5 Società semplice

98. La società semplice (art. 530 segg. CO) non ha personalità giuridica, pertanto non ha né ditta né nome in senso stretto.

99. Se una società semplice è menzionata in un'iscrizione del registro di commercio, si può solamente utilizzare una descrizione che si riferisca ai soci.

Esempi:

Ammesso: ... Conferimento in natura: «... assume dalla società semplice composta da Elena Rossi e Margherita Rinaldi, ...»

Ammesso: ... Conferimento in natura: «... assume dalla società semplice gestita con la denominazione "ARGE TunnelPlus", composta da ...».

3.6 Nome di associazioni e fondazioni

100. Ai sensi degli art. 944 segg. CO, le associazioni e le fondazioni non hanno una ditta ma un nome.
101. Non esiste una base legale formale che renda direttamente applicabili ai nomi i principi del diritto delle ditte commerciali. Tuttavia, in virtù dell'articolo 26 ORC, tutte le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità, non devono indurre in errore né essere contrarie agli interessi pubblici. Ne deriva che questi principi valgono anche per l'iscrizione di nomi di associazioni e fondazioni.
102. Il nome di un'associazione o di una fondazione non deve indicare la forma giuridica¹⁸, ma non deve contenere indicazioni scorrette sulla forma giuridica o che facciano pensare a un'altra forma giuridica.

Esempi:

Non ammesso: «Cooperativa Produttori di latte Valle Maggia» [come nome dell'associazione]; «Società di assistenza ai malati» [come nome della fondazione]; «Giuseppe e Maria Boschi aiuto all'infanzia» [come nome della fondazione].

Ammesso: «Associazione Produttori di latte Valle Maggi»; «Fondazione di assistenza ai malati»; «Fondazione Giuseppe e Maria Boschi aiuto all'infanzia».

103. Indicazioni ammesse della forma giuridica

Deutsch	Français	Italiano	Rumantsch	English
Verein	Association	Associazione	Uniun	Association
Stiftung	Fondation	Fondazione	Fundaziun	Foundation

104. La grafia dei nomi determinante per il registro di commercio riprende quella riportata dagli statuti dell'associazione e dall'atto di fondazione.
105. I principi, già riportati dalla presente direttiva, sulla grafia della ditta, sulle diverse traduzioni della ditta e sulle denominazioni e le sigle protette delle organizzazioni internazionali vanno applicati anche all'iscrizione dei nomi delle associazioni e delle fondazioni nel registro di commercio. Il nome della succursale di un'associazione o di una fondazione deve soddisfare le stesse esigenze della ditta di una succursale.

4 Liquidazione, fallimento, concordato e reiscrizione

4.1 Scioglimento in vista della liquidazione

106. La ditta di società per azioni, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o una società cooperativa che è stata sciolta deve essere completata dall'aggiunta «in liquidazione» (art. 739 cpv. 1, art. 826 cpv. 2, art. 913 cpv. 1 CO).
107. Lo stesso vale anche per le ditte di società in nome collettivo e per le ditte di società in accomandita e per i nomi di associazioni e fondazioni (art. 58 CC in combinato disposto con art. 913 e art. 739 CO).

¹⁸ Decisione del Tribunale amministrativo federale B-633/2014 del 12 nov. 2014.

108. Un'impresa individuale non è né sciolta né liquidata, pertanto la ditta di un'impresa individuale non ha mai l'aggiunta «in liquidazione».
109. La legge prescrive che la società conservi la sua ditta con l'aggiunta «in liquidazione» (art. 739 cpv. 1 CO). Dopo lo scioglimento l'ente giuridico non può più cambiare la propria ditta.
110. Tutte le traduzioni della ditta devono essere completate con l'aggiunta «in liquidazione».
111. Lo scioglimento è revocato se le condizioni necessarie sono soddisfatte; in questo caso l'aggiunta «in liquidazione» deve essere tolta dalla ditta e dal nome.

4.2 Fallimento

112. Se viene dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo, di una società in accomandita, di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, la ditta o, nel caso di fondazioni o associazioni, il nome deve essere completato con l'aggiunta «in liquidazione» (art. 159 cpv. 1 lett. c ORC).
113. La ditta di un'impresa individuale non è completata con l'aggiunta «in liquidazione», se il fallimento è dichiarato contro il titolare.
114. L'aggiunta «in liquidazione» resta nella ditta o nel nome dell'impresa fino alla cancellazione dell'ente giuridico. In caso di sospensione del fallimento in mancanza di attivo, la ditta non è modificata.
115. In caso di ricorso con effetto sospensivo o di revoca del fallimento, l'aggiunta «in liquidazione» è tolta dalla ditta o dal nome (art. 159 cpv. 2 lett. c ORC).
116. Tutte le versioni linguistiche devono riportare l'aggiunta «in liquidazione».

4.3 Concordato con abbandono dell'attivo

117. Se il debitore è un ente giuridico iscritto nel registro di commercio, si deve aggiungere alla ditta o al nome l'aggiunta «in liquidazione concordata» (art. 319 cpv. 2 LEF¹⁹).
118. Tutte le versioni linguistiche devono riportare l'aggiunta «in liquidazione concordata».

¹⁹ Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF, RS 281.1).

4.4 Ditta della succursale

119. Se, in seguito allo scioglimento o al fallimento, la ditta della sede principale svizzera riporta l'aggiunta *in liquidazione*, anche la ditta della sede principale che compare nella ditta della succursale deve riportare l'aggiunta «in liquidazione».

Esempio:

Ammesso «Moratti & Mancini Sagl in liquidazione, succursale di Lucerna».

120. La ditta di una succursale di un'impresa con sede principale all'estero è completata con l'aggiunta «in liquidazione» se è stato dichiarato fallimento contro la succursale svizzera.

Esempio:

«Performance Power Stocks Ltd., London, succursale di Zurigo in liquidazione».

4.5 Aggiunta «in liquidazione» nelle varie lingue

121. Aggiunte ammesse con l'abbreviazione

Deutsch	Français	Italiano	Rumantsch	English
in Liquidation (in Liq.)	en liquidation (en liq.)	in liquidazione (in liq.)	en liquidaziun (en liq.)	in liquidation (in liq.)
in Nachlassliquidation	en liquidation concordataire	in liquidazione concordataria	en liquidaziun concordataria	in liquidation with voluntary assignment

4.6 Reiscrizione

122. Se, su ordine del tribunale, un ente giuridico va riscritto nel registro di commercio, la ditta o il nome deve essere la/lo stessa/o che era al momento dello scioglimento.

123. Se, tra lo scioglimento e la reiscrizione, è stato iscritto un altro ente giuridico con una ditta identica, si deve completare la ditta dell'ente giuridico riscritto con il riferimento alla reiscrizione.

Esempio:

Se tra lo scioglimento e la reiscrizione è stata iscritta una ditta identica «Moratti & Mancini SA», la ditta della società da reinscrivere deve essere accompagnata della menzione «reiscritta»: «Moratti & Mancini SA reiscritta, in liquidazione».

5 Nome commerciale, insegna, marchio e nome di dominio

124. I nomi commerciali, le insegne, i marchi, i nomi di dominio e le designazioni simili non sono iscritti in quanto tali nel registro di commercio.

125. La sequenza di caratteri di un marchio può essere riportata nel registro di commercio come componente di una ditta o di un nome. Soprattutto nel caso di particolarità grafiche (elementi figurativi), la grafica deve essere adattata alle esigenze del diritto in materia di ditte e di registro di commercio.

126. La sequenza di caratteri di un nome di dominio può essere riportata nel registro di commercio come componente di una ditta o di un nome, ma bisogna rispettare le regole sulla formazione delle ditte e dei nomi.

Esempi:

Ammesso: «Libri.ch SA»; «Achille.Bruni.com».

Non ammesso: «Libri.SA.ch».

La «Direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi» dell'UFRC del 1° luglio 2016 è abrogata.

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2021.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Allegato: indicazioni ammesse delle forme giuridiche e aggiunte in diverse lingue

Deutsch	Français	Italiano	Rumantsch	English
Einzelunternehmen	Entreprise individuelle	Impresa individuale	Interpresa singula	Sole proprietorship
Kollektivgesellschaft (KLG)	Société en nom collectif (SNC)	Società in nome collettivo (SNC)	Societad collective (SCL)	(General) Partnership
Kommanditgesellschaft (KMG)	Société en commandite (SCM)	Società in accomandita (SAC)	Societad commanditara (SCM)	Limited Partnership
Aktiengesellschaft (AG)	Société anonyme (SA)	Società anonima (SA)	Societad anonima (SA)	Limited (LTD) or (In-) Corporation (INC or CORP)
Kommanditaktiengesellschaft (KMAG)	Société en commandite par actions (SCMA)	Società in accomandita per azioni (SACA)	Societad acziunara en commandita (SACM)	Corporation with unlimited partners
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GMBH)	Société à responsabilité limitée (SARL)	Società a garanzia limitata (SAGL)	Societad cun responsabladad limitada (SCRL)	Limited Liability Company (LTD LIAB CO or LLC)
Genossenschaft (GEN)	Société Coopérative (SCOOP)	Società Cooperativa (SCOOP)	Societad Cooperativa (SCOOP)	Cooperative
Verein	Association	Associazione	Uniun	Association
Stiftung	Fondation	Fondazione	Fundaziun	Foundation
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KMGK)	Société en commandite de placements collectifs (SCMPC)	Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACCOL)	Societad commanditara d'investiziun da chapital collectiva (SCMPCOL)	Limited Partnership for collective investment schemes
Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF)	Société d'investissement à capital fixe (SICAF)	Società di investimento a capitale fisso (SICAF)	Societad d'investiziun cun chapital fix (SICAF)	Limited Partnership for collective investment schemes with a fixed capital (SICAF)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)	Société d'investissement à capital variable (SICAV)	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	Societad d'investiziun cun chapital variabel (SICAV)	Limited Partnership for collective investment schemes with a variable capital (SICAV)
Zweigniederlassung	Succursale	Succursale	Succursala	Branch
in Liquidation (in Liq.)	en liquidation (en liq.)	in liquidazione (in liq.)	en liquidaziun (en liq.)	in liquidation (in liq.)
in Nachlassliquidation	en liquidation concordataire	in liquidazione concordataria	en liquidaziun concordataria	in liquidation with voluntary assignment